

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0376-9461

C 309

24° anno

30 novembre 1981

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Sommario

I Comunicazioni

Parlamento europeo

Interrogazioni scritte con risposta:

n. 179/81 dell'on. Van Miert al Consiglio Oggetto: Aiuti all'Angola e al Mozambico	1
n. 536/81 dell'on. Dekker alla Commissione Oggetto: Soluzione al problema dei residui nucleari	1
n. 560/81 dell'on. Herman alla Commissione Oggetto: INSIS	3
n. 573/81 dell'on. Griffiths alla Commissione Oggetto: Casi di concorrenza sleale	4
n. 681/81 dell'on. Ewing al Consiglio Oggetto: Negoziati AMF	5
n. 699/81 dell'on. Lizin alla Commissione Oggetto: Crediti di riconversione CECA — Contratto della società regionale di investimento di Vallonia	5
n. 714/81 dell'on. Irmer alla Commissione Oggetto: Situazione dei lettori stranieri presso le Università statali in Italia	6
n. 736/81 dell'on. Gendebien alla Commissione Oggetto: Uso delle lingue	7
n. 749/81 dell'on. Bonde alla Commissione Oggetto: Sentenza «Cassis de Dijon»	7
n. 752/81 dell'on. Bonde al Consiglio Oggetto: Norme del trattato di Roma relative alla votazione	8

Sommario *(segue)*

n. 760/81 dell'on. Poniatowski alla Commissione	
Oggetto: Finanziamento dello Stabex nel 1980	8
n. 761/81 dell'on. Flanagan alla Commissione	
Oggetto: Risultati del SEDOC sul piano dell'occupazione	10
n. 787/81 dell'on. Vandemeulebroucke alla Commissione	
Oggetto: Aiuti forniti dal Fondo regionale, dal Fondo sociale e dalla BEI alla Frisia	10
n. 797/81 dell'on. Clwyd alla Commissione	
Oggetto: Aiuti allo sviluppo	11
n. 800/81 dell'on. Fanton alla Commissione	
Oggetto: Vendita di burro americano all'URSS per il tramite della Nuova Zelanda	13
n. 805/81 dell'on. Ewing alla Commissione	
Oggetto: Spesa comunitaria in materia di ricerca nel settore energetico	14
n. 806/81 dell'on. Ewing alla Commissione	
Oggetto: Acquisti e vendite di pescherecci	14
n. 807/81 dell'on. Ewing alla Commissione	
Oggetto: Industria cantieristica comunitaria per la costruzione di pescherecci	15
n. 812/81 dell'on. Nyborg alla Commissione	
Oggetto: Tempo di attesa alle frontiere	16
n. 815/81 dell'on. Hahn alla Commissione	
Oggetto: Criteri relativi all'assegnazione di fondi dell'Ente europeo della gioventù a favore di organizzazioni giovanili pubbliche	16
n. 845/81 dell'on. John Mark Taylor alla Commissione	
Oggetto: Relazioni tra la CEE e i paesi dell'ASEAN	17
n. 865/81 dell'on. Van Miert alla Commissione	
Oggetto: «Sacrificio» salariale dei membri della Commissione	17
n. 880/81 dell'on. Curry alla Commissione	
Oggetto: Piselli, fave e favette destinati all'alimentazione animale	18
n. 890/81 dell'on. Marshall alla Commissione	
Oggetto: Concorrenza sleale nei confronti del pub inglese	19
n. 898/81 dell'on. Radoux al Consiglio	
Oggetto: Rapporto dei tre saggi	19
n. 902/81 dell'on. Radoux ai ministri degli affari esteri dei dieci Stati membri della Comunità europea	
Oggetto: Rafforzamento della CPE	19
n. 903/81 dell'on. Seefeld alla Commissione	
Oggetto: Trasporti internazionali combinati	20
n. 925/81 dell'on. Seefeld alla Commissione	
Oggetto: Ruota di scorta sulle roulottes	20
n. 927/81 dell'on. Fuchs alla Commissione	
Oggetto: Condizioni per l'ammissione a partecipare alla «Exposition de la Machine-Outil (EMO)»	21

Sommario *(segue)*

n. 935/81 dell'on. Rabbethge alla Commissione	
Oggetto: Interventi nel mercato agricolo	22
n. 943/81 dell'on. Key alla Commissione	
Oggetto: Opere di risistemazione rese necessarie dall'attività mineraria nel Regno Unito ..	22
n. 958/81 dell'on. Maij-Weggen alla Commissione	
Oggetto: Diminuzione del numero di donne, lavoratori migranti e minorati che hanno usufruito nel 1980 del Fondo sociale	23
n. 959/81 dell'on. Maij-Weggen alla Commissione	
Oggetto: Misura in cui cittadini di sesso femminile e di sesso maschile approfittano del Fondo sociale europeo	23
n. 964/81 dell'on. Lady Elles alla Commissione	
Oggetto: Procedura della politica di concorrenza	24
n. 980/81 dell'on. Janssen van Raay alla Commissione	
Oggetto: Articolo 45, paragrafo 3, lettera b) del codice belga delle imposte sul reddito	25
n. 981/81 dell'on. Clinton alla Commissione	
Oggetto: Aiuti del FEAOG, sezione orientamento, a favore di singoli progetti	25
n. 1011/81 dell'on. Diligent alla Commissione	
Oggetto: Libero esercizio della professione di ortofonista nella Comunità	26
n. 1051/81 dell'on. Pedini alla Commissione	
Oggetto: Grecia — Indicazioni turistiche	26

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 179/81**dell'on. Van Miert****al Consiglio delle Comunità europee***(13 aprile 1981)**Oggetto:* Aiuti all'Angola e al Mozambico

Può confermare il Consiglio che gli aiuti previsti per il 1980 per l'Angola e il Mozambico sarebbero trasferiti allo Zimbabwe nel quadro dell'aiuto finanziario ai paesi non associati?

Ritiene il Consiglio che l'Angola e il Mozambico non possano essere presi in considerazione per la concessione di ulteriori aiuti?

Risposta*(28 ottobre 1981)*

Il Consiglio conferma che, nel quadro del programma di aiuto finanziario ai paesi non associati, nel bilancio del 1980 sono stati previsti fondi per il finanziamento di progetti nell'Africa australe. Detto programma non specifica progetti particolari.

Il Consiglio conferma inoltre di aver approvato l'utilizzazione dei suddetti fondi per il finanziamento di progetti nello Zimbabwe.

Il Consiglio non può anticipare le sue eventuali

future decisioni in merito ai vari tipi di aiuto esistenti nel quadro della cooperazione allo sviluppo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 536/81**dell'on. Dekker****alla Commissione delle Comunità europee***(30 giugno 1981)**Oggetto:* Soluzione al problema dei residui nucleari

La Commissione è manifestamente favorevole ad un'applicazione su larga scala dell'energia nucleare nella Comunità.

Ritiene la Commissione che sia stata già trovata una soluzione adeguata al problema dei residui nucleari?

In caso affermativo, intende la Commissione indicare su quale(i) metodo(i) concreto(i) si basi (si basino) questa(e) soluzione(e) e inoltre quale soluzione venga attuata nella Comunità e dove?

In caso negativo, intende la Commissione comunicare cosa avvenga dei residui nucleari, soprattutto dei residui altamente radioattivi che si ottengono dal ritrattamento e quali misure debbano essere adottate a suo avviso nei confronti di tale problema?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(30 ottobre 1981)

I residui radioattivi sono molto diversi per quanto riguarda la loro tossicità — dovuta generalmente alle radiazioni emesse dai radioelementi in essi contenute — e la loro forma fisico-chimica: solida, liquida e gassosa. La loro radioattività passa da livelli molto elevati, caratteristici del combustibile irraggiato scaricato dalle centrali nucleari o dei residui altamente attivi che si ottengono dal ritrattamento, fino a valori praticamente insignificanti che si riscontrano, per esempio, nei residui dei laboratori di ricerca. I residui radioattivi possono restare tossici per lunghi periodi o diventare innocui dopo alcuni mesi o alcuni giorni. Ciò dipende dal loro periodo effettivo (decadimento radioattivo) che a sua volta è in funzione dei periodi biologici e fisici. Il problema dei residui radioattivi deve pertanto essere esaminato di volta in volta e non esiste una soluzione generale.

La tecnologia necessaria alla gestione di residui radioattivi di scarsa attività è già stata messa a punto e viene utilizzata in modo soddisfacente su scala industriale da venti o trent'anni in vari Stati membri e nel resto del mondo. Sarebbe troppo lungo enumerare i vari processi esistenti e gli impianti in servizio.

Il combustibile irraggiato scaricato dalle centrali elettronucleari contiene uranio, plutonio e le «ceneri» della combustione nucleare e può essere considerato un residuo altamente attivo se si decide di non recuperare l'uranio e il plutonio che contiene, cioè di non sottoporlo a ritrattamento. In questo caso esso viene messo in contenitori e depositato generalmente sott'acqua in appositi impianti; questo deposito può essere programmato per diversi decenni (è garantito per 30 anni).

Da molti anni il deposito sott'acqua è una tecnica molto corrente, perlomeno per periodi sino al decennio, trascorso il quale risulterà necessario un deposito definitivo in un ambiente isolato dalla biosfera; prima però il combustibile irraggiato dovrà essere idoneamente trattato e confezionato.

L'operazione chimica di ritrattamento consente invece di recuperare l'uranio e il plutonio; i residui altamente attivi ottenuti da questo processo sono in questo caso costituiti soltanto dalle «ceneri» della combustione nucleare; si presentano in forma

liquida adatta agli ulteriori trattamenti sopradescritti. Per questi motivi, il ritrattamento rappresenta anche la prima tappa nel processo di deposito definitivo dei residui. Questi liquidi vengono messi in serbatoi di acciaio appositamente progettati e depositati presso gli impianti di ritrattamento esistenti negli Stati membri.

L'esperienza ha dimostrato che questo tipo di deposito poteva risultare molto soddisfacente per alcuni decenni, trascorsi i quali sarà necessario trattare e confezionare questi residui ai fini di un deposito definitivo in un ambiente isolato dalla biosfera. A tale scopo, il primo provvedimento è di trasformare i residui in prodotti solidi incorporandoli in idonee sostanze quali il vetro o la ceramica. Questi processi sono in corso di sviluppo o sono già giunti a maturità industriale e stanno per essere commercializzati; è il caso del processo «avm» di vetrificazione messo a punto in Francia.

I prodotti così trattati possono essere depositati per decenni o per periodi molto più lunghi in attesa del loro deposito definitivo; tale sistema consente una grande flessibilità nella programmazione di una strategia di gestione a lungo termine di questo tipo di residui.

L'onorevole potrà prendere visione a tale proposito anche della risposta data dalla Commissione all'interrogazione scritta n. 103/80 dell'on. Collins⁽¹⁾.

Esistono varie possibilità di deposito definitivo dei residui solidificati, garantendone l'idoneo confinamento al di fuori della biosfera. L'affossamento in cavità sotterranee appositamente preparate in formazioni geologiche che presentano le necessarie garanzie di stabilità e di confinamento è attualmente un'impostazione promettente. Esso è attualmente studiato e sviluppato in tutti gli Stati con un'industria nucleare e costituisce, tra l'altro, una parte importante del programma di R & S sulla gestione e il deposito di residui radioattivi (1980-1984) deciso dal Consiglio il 18 marzo 1980⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 206 dell'11. 8. 1980, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. L 78 del 25.3. 1980, pag. 22.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 560/81**dell'on. Herman****alla Commissione delle Comunità europee***(3 luglio 1981)***Oggetto:** INSIS

Nella sua relazione «La società europea di fronte alle nuove tecnologie dell'informazione — Una risposta comunitaria», trasmessa al Consiglio nel novembre 1979, la Commissione ha annunciato la propria intenzione di lanciare un progetto operativo relativo ad una rete interistituzionale di servizi telematici per il collegamento fra istituzioni comunitarie e governi degli Stati membri.

Tale decisione e le prime misure adottate in vista di tale operazione sono state presentate nel primo rapporto di attività della Commissione, trasmesso al Consiglio delle Comunità nel settembre 1980.

1. La Commissione ha già determinato e previsto le esigenze comunitarie per gli anni '80 in materia di dotazione ed impiego di servizi e installazioni telematiche?
2. Può la Commissione precisare la data in cui sarà operativo il sistema di accesso diretto dei parlamentari europei alle informazioni di cui dispone la Commissione?
3. La Commissione ha già preso contatto con le varie amministrazioni delle poste e telegrafi allo scopo di fornire le attrezzature relative ad una rete integrata di comunicazione, e quali sono i risultati?
4. Il gruppo addetto al progetto INSIS organizzerà nel prossimo futuro uno o due seminari, con dimostrazioni, per i funzionari della Commissione. Potrebbero assistervi i funzionari del Parlamento europeo e i parlamentari interessati, dato che il progetto INSIS riguarda le tre istituzioni?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(27 ottobre 1981)

1. La Commissione non ha ancora determinato quali siano attualmente le esigenze delle istituzioni

comunitarie e dei governi degli Stati membri in merito all'utilizzazione finale degli impianti e dei servizi telematici e non ha quindi elaborato previsioni su questi indicatori per il decennio.

Il gruppo addetto al progetto INSIS sta lavorando su questo problema. Nel dicembre 1980, è stato affidato ad un contraente l'incarico di individuare e di prevedere le esigenze degli utenti per quanto riguarda i servizi telematici nelle istituzioni comunitarie per gli anni '80. Dopo aver elaborato dei metodi adottati di comune accordo per eseguire questo lavoro nel periodo che va fino al marzo 1981, il contraente sta raccogliendo direttamente i dati attraverso un'indagine svolta, mediante questionario presso il personale, organizzando seminari con interviste di gruppo e effettuando studi di casi riguardanti applicazioni speciali e i relativi circuiti d'informazione.

L'analisi di questi dati servirà a costruire dei modelli che consentiranno di elaborare delle previsioni; i lavori dovrebbero concludersi nel dicembre 1981. I loro risultati verranno messi a disposizione di tutte le istituzioni comunitarie e dei servizi governativi degli Stati membri che ne faranno richiesta, nonché delle amministrazioni delle poste e telegrafi della Comunità, che dovranno essere in grado di utilizzarli nei loro programmi per l'introduzione di nuovi servizi e per l'installazione di reti pubbliche compatibili da un capo all'altro d'Europa.

Il gruppo addetto al progetto INSIS sta inoltre svolgendo uno studio di previsione sui tipi di servizi che la tecnologia permetterebbe di rendere operativi presso gli utenti del sistema interistituzionale verso il 1990 e 1986; lo studio si concluderà con la scelta di un obiettivo tecnico per quest'ultima scadenza e con quella degli obiettivi per la fine del decennio.

Entro breve termine verranno attuati dei progetti pilota per convalidare e confermare alcuni dei risultati ottenuti mediante questi vari lavori.

Il comitato direttivo dell'INSIS, che ritiene tale procedura essenziale per il successo del progetto, ha invitato lo scorso aprile-maggio le altre istituzioni a prendere parte attiva agli studi e agli esperimenti pilota attualmente in corso. Il comitato sta esaminando in questo momento il problema del tempo che sarà necessario per porre in atto questo processo di cooperazione.

È stato inoltre trasmesso al Consiglio e al Parlamento europeo, rispettivamente il 15 e il 17 luglio 1981, un progetto di decisione che riguarda la costituzione di un gruppo di coordinamento composto di rappresentanti delle amministrazioni degli Stati

membri e delle istituzioni comunitarie, incaricato di proseguire la realizzazione del progetto. Nel bilancio del 1982 è stato iscritto uno stanziamento di 5,4 milioni di ECU per finanziare la continuazione degli studi e dei lavori volti a definire la prima fase del progetto (1983-1986) che verrà sottoposta all'esame del Consiglio per decisione. Allo stadio attuale della procedura di bilancio, il Consiglio ha inserito un p. m. nel corrispondente articolo del bilancio.

2. Poiché il progetto INSIS non è ancora sufficientemente avanzato, è prematuro dare indicazioni sulla natura delle informazioni messe a disposizione mediante questo sistema e sulla data di entrata in servizio. Tuttavia se l'onorevole parlamentare allude ai sistemi di informazione già operativi presso la Commissione, si ricorda che i parlamentari europei possono accedere ai sistemi Celex (diritto comunitario), Cronos (statistiche) e Eurodicautom (dati terminologici) e alle basi di dati disponibili nel quadro della rete Euronet.

Sono inoltre in corso lavori per intensificare la collaborazione fra la Commissione e il Parlamento nel settore.

3. Nel 1980, durante una riunione informale tenutasi a Bruxelles, la Commissione aveva informato i direttori generali delle telecomunicazioni degli Stati membri sugli obiettivi e sul contenuto del progetto INSIS. Nell'aprile 1981 le amministrazioni delle PTT dei dieci Stati membri hanno invitato la Commissione a una riunione tecnica nel corso della quale è stato deciso di avviare nell'ambito dell'INSIS un processo permanente di collaborazione, in cui le PTT considerano le istituzioni come cliente e come mercato pilota per i nuovi servizi di comunicazione. Le amministrazioni nazionali ritengono che l'INSIS possa avere un effetto molto stimolante sui lavori intrapresi nel campo dei protocolli di scambio di dati e dell'intercambiabilità dei terminali. L'accelerazione del ritmo di questi lavori, effettuati dall'industria e dagli organismi di normalizzazione, converge con la volontà delle PTT di consentire gradualmente, e seguendo un calendario coerente, l'accesso agli stessi servizi a tutti gli utenti della Comunità.

4. Nel suo invito alle altre istituzioni, il comitato direttivo dell'INSIS ha fatto riferimento in particolare allo studio sulle esigenze degli utenti, del quale abbiamo parlato, durante la cui esecuzione il gruppo addetto al progetto INSIS ha organizzato cinque seminari sullo stesso argomento (due a Lussemburgo, il 2 giugno, e tre a Bruxelles, il 4 e 5 giugno) per far conoscere l'INSIS, per incitare maggiormente i funzionari della Comunità a rendersi conto del potenziale delle nuove tecnologie

dell'informazione, per ottenere risposte più numerose all'indagine svolta mediante questionario e per preparare il personale ai seminari sopra citati.

I seminari sono stati seguiti da circa 400-500 funzionari, la maggior parte appartenenti alle istituzioni comunitarie. Alcuni erano funzionari del Parlamento europeo. È probabile che vengano organizzati altri seminari ai quali verranno invitati i funzionari delle istituzioni comunitarie.

Inoltre, se i membri del Parlamento ne esprimessero il desiderio, la Commissione sarebbe disposta a organizzare un apposito seminario sull'INSIS alla data ed in un luogo di loro scelta.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 573/81

dell'on. Griffiths

alla Commissione delle Comunità europee

(3 luglio 1981)

Oggetto: Casi di concorrenza sleale

Quanti ricorsi in materia di concorrenza sleale sono stati sottoposti alla Commissione nel 1980?

Quanti di essi sono stati ritenuti motivati, e quali azioni ha intrapreso la Commissione di conseguenza?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(28 ottobre 1981)

Se l'interrogazione dell'onorevole parlamentare riguarda la concorrenza sleale quale definita all'articolo 10 *bis* della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, i casi specifici non sono in generale trattati dagli organi comunitari, ma dagli organi nazionali, mentre la Commissione si occupa essenzialmente, in questo campo, dell'armonizzazione delle legislazioni nazionali ai sensi dell'articolo 100 del trattato CEE.

Se l'onorevole parlamentare si riferisce in senso più ampio alle norme di concorrenza dei trattati, in particolare agli articoli 65 e 66 del trattato CECA e 85 e

86 del trattato CEE, troverà le informazioni richieste nella 10ª relazione sulla politica di concorrenza (n. 104).

Qualora l'onorevole parlamentare si riferisca alle norme in materia di dumping, la Commissione ha aperto, nel 1980, 25 procedure antidumping a seguito di reclami presentati da produttori della Comunità riguardanti pratiche di dumping per importazioni provenienti da paesi che non sono membri della Comunità. In 11 casi sono stati imposti dazi antidumping, mentre in due casi la procedura ha avuto come risultato un impegno da parte degli esportatori di aumentare i prezzi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 681/81

dell'on. Ewing

al Consiglio delle Comunità europee

(15 luglio 1981)

Oggetto: Negoziati AMF

È disposto il Consiglio a intraprendere un'azione comune intesa a:

1. richiedere certificati di origine nel settore tessile per tutti gli scambi commerciali intracomunitari;
2. indagare sulle esportazioni verso la CEE da parte di multinazionali che utilizzano le loro consociate nei paesi in via di sviluppo al fine di beneficiare indebitamente di un trattamento preferenziale negli scambi commerciali;
3. limitare le importazioni da paesi terzi?

Qualora non venga intrapresa alcuna azione a tale riguardo, quali misure intende adottare il Consiglio per permettere al settore tessile di riconquistare i mercati europei e di rimettersi in sesto finanziariamente, consentendo così al settore stesso di affrontare la battaglia economica per la sopravvivenza?

Risposta

(28 ottobre 1981)

1. La Commissione non ha presentato al Consiglio nessuna proposta diretta ad istituire l'obbligo del

certificato d'origine per gli scambi intracomunitari e non è nelle intenzioni del Consiglio ricorrere a tale provvedimento. Il Consiglio rammenta invece che l'11 giugno 1981 ha adottato disposizioni che modificano la regolamentazione comunitaria in materia per garantire appunto una migliore applicazione dell'accordo multifibre ⁽¹⁾.

2. Per ciò che si riferisce al regime vigente nei confronti dei paesi con i quali la Comunità ha relazioni preferenziali, esistono alcuni accordi bilaterali che limitano le esportazioni tessili di tali paesi; detti accordi non fanno però distinzioni tra prodotti fabbricati da filiali di multinazionali e prodotti fabbricati da industrie nazionali.

3. Il Consiglio intende effettivamente mantenere, per un periodo di tempo ancora da stabilire, nei confronti dei paesi terzi con bassi prezzi di costo, un sistema di accordi bilaterali di autolimitazione, nel contesto di un terzo accordo multifibre che si sta negoziando a Ginevra.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 1681/81 del Consiglio, che modifica il regolamento (CEE) n. 616/78 relativo agli attestati d'origine di taluni prodotti tessili dei capitoli 51 e da 53 a 62 della tariffa doganale comune, importati nella Comunità, nonché alle condizioni cui è subordinata l'accettazione degli attestati medesimi (GU n. L 169 del 26. 6. 1981, pag. 5).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 699/81

dell'on. Lizin

alla Commissione delle Comunità europee

(22 luglio 1981)

Oggetto: Crediti di riconversione CECA — Contratto della società regionale di investimento di Vallonia

Nell'ottobre 1980, la Commissione ha sottoscritto con la società regionale di investimento di Vallonia un contratto che attribuisce a quest'ultima la gestione di un prestito dell'ammontare di

1,5 miliardi di franchi belgi a titolo dei crediti di riconversione CECA.

Potrebbe specificare la Commissione:

1. se ritenga ormai che la garanzia dello Stato belga in quanto tale non è più necessaria e che è sufficiente la garanzia della regione,
2. che la società regionale di investimento di Vallonia è, a suo parere, un organismo che effettua operazioni di assunzione e di erogazione di prestiti in grado di svolgere il ruolo auspicato nei confronti dei crediti CECA,
3. qual è la sua valutazione sullo stato di avanzamento della pratica e sulla sua gestione attuale da parte della società regionale di investimento di Vallonia?

**Risposta data dal sig. Ortoli
in nome della Commissione**

(29 ottobre 1981)

1. Come precisato nella sua risposta all'interrogazione scritta n. 1897/80 dell'on. Gendebien ⁽¹⁾, la Commissione ha deciso in data 25 luglio 1980, in vista delle necessarie ristrutturazioni della siderurgia vallone, di concedere alla «Société régionale d'investissement wallone» (SRIW) un prestito globale di 1,5 miliardi di BFR affinché la SRIW possa concedere prestiti di riconversione alle piccole e medie imprese. Il prestito globale verrà versato man mano alla SRIW a seconda dei casi sottoposti ed accettati dalla Commissione. Sono in corso le trattative per la conclusione di un contratto di prestito.

La questione della garanzia richiesta alla SRIW sarà regolata nella conclusione del contratto per la prima quota del prestito.

2. La decisione favorevole della Commissione costituisce la risposta a tale quesito.
3. Dato che non esiste ancora un contratto, la Commissione non può pronunciarsi sullo stato di avanzamento e sulla gestione della pratica da parte della SRIW.

⁽¹⁾ GU n. C 129 del 29. 5. 1981, pag. 3.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 714/81

dell'on. Irmer

alla Commissione delle Comunità europee

(22 luglio 1981)

Oggetto: Situazione dei lettori stranieri presso le Università statali in Italia

La legge unica sovraregionale sui lettori, finora in vigore in Italia, che prevedeva per le persone interessate un contratto annuale fisso, con possibile proroga fino a cinque anni, assicurazione malattia e vecchiaia, assistenza medica e per il parto, ecc., è stata sostituita nel 1980 con una nuova legge che presenta tutta una serie di problemi (decreto legge n. 382 dell'11. 7. 1980).

1. Può la Commissione confermare che una procedura tale da negare dei diritti già concessi a dei lavoratori che continuano ad esercitare la stessa attività è contraria non soltanto alla giurisprudenza italiana, ma anche a quella europea?
2. La Commissione è disposta ad invitare le autorità italiane competenti a tornare ad applicare la regolamentazione che prevedeva un contratto unico sovraregionale per i lettori presso le diverse facoltà delle Università statali, e che conteneva al tempo stesso disposizioni per l'assistenza medica, la protezione della maternità, l'assicurazione malattia e vecchiaia?
3. La Commissione intende intraprendere azioni per giungere ad una unificazione dei contratti di lettore all'interno della Comunità europea?

**Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione**

(27 ottobre 1981)

1 e 2. Attualmente non esistono norme comunitarie per quanto riguarda il campo d'applicazione personale della sicurezza sociale. In queste condizioni, gli Stati membri sono i soli ad avere la competenza di definire le categorie di persone protette o meno contro i rischi sociali.

3. Fino ad ora, la Commissione non ha preso in considerazione l'eventualità di armonizzare lo statuto sociale dei lettori presso gli istituti d'istruzione superiore.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 736/81**dell'on. Gendebien****alla Commissione delle Comunità europee***(27 luglio 1981)**Oggetto:* Uso delle lingue

Lo scorso maggio il parco di divertimenti «Walibi» a Wavre in Vallonia, regione del belgio interamente francofona, ha inaugurato le nuove aree dedicate ai problemi energetici.

In una mostra è esposto un pannello sui problemi nucleari elaborato dalle Comunità europee e redatto esclusivamente in inglese.

Il fatto è, evidentemente, deplorabile.

Potrebbe la Commissione:

1. fare immediatamente correggere tale anomalia;
2. fornire spiegazioni a proposito di questa topica che non rispetta la prassi relativa all'uso delle lingue in uno Stato membro e
3. vigilare affinché in nessun settore delle attività comunitarie si privilegi una lingua rispetto alle altre?

**Riposta del sig. Davignon
in nome della Commissione**

(28 ottobre 1981)

Gli oggetti esposti nel parco «Walibi» a Wavre in Vallonia, cui fa riferimento l'onorevole parlamentare, sono due modelli di impianti pilota a celle fotovoltaiche, concepiti e forniti da ditte contraenti nel quadro del programma di ricerca di fonti energetiche. I modelli sono messi a disposizione dell'espositore, in prestito, su richiesta del medesimo. La Commissione è spiacente che questi non abbia, a quanto pare, rispettato le usanze locali, e gli trasmetterà le osservazioni dell'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 749/81**dell'on. Bonde****alla Commissione delle Comunità europee***(27 luglio 1981)**Oggetto:* Sentenza «Cassis de Dijon»

Può la Commissione fornire un elenco il più esauriente possibile delle considerazioni che a suo parere non rientrano nel principio che la Commissione ha dedotto dalla sentenza «Cassis de Dijon» ⁽¹⁾?

⁽¹⁾ GU n. C 87 del 3. 4. 1979, pag. 6.

**Risposta data dal sig. Thorn
in nome della Commissione**

(28 ottobre 1981)

Dalla sentenza emessa nella causa 120/78 (REWE-Zentral AG contro Bundesmonopolverwaltung für Branntwein), meglio conosciuta come «Cassis de Dijon», la Commissione deduce che i prodotti legalmente fabbricati e non commercializzati in uno Stato membro, quali essi siano, devono in linea di principio poter essere commercializzati negli altri Stati membri. Le eccezioni a questo principio sono di due tipi: le une risultano dall'articolo 36 del trattato CEE, alle condizioni limitativamente menzionate da tale disposizione; le altre sono costituite dalle «esigenze imperative» alle quali la Corte si è riferita e fra le quali occorre menzionare, in particolare, l'efficacia dei controlli fiscali, la lealtà delle operazioni commerciali, nonché la tutela dei consumatori. A condizione di essere «necessarie» e di applicarsi sia in regime interno, sia all'importazione, tali «esigenze» possono portare a ritenere che un ostacolo alla circolazione intracomunitaria non violi l'articolo 30. L'elenco di tali esigenze non è limitativo. Spetterà alla Commissione, in occasione dell'esame dei casi singoli e sotto il controllo della Corte di giustizia, determinare quali altre «esigenze imperative» possono essere prese in considerazione. Nella fattispecie, si può considerare che la tutela dell'ambiente rientri in questo caso.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 752/81**dell'on. Bonde****al Consiglio delle Comunità europee***(27 luglio 1981)*

Oggetto: Norme del trattato di Roma relative alla votazione

Può il Consiglio fornire informazioni sul numero di deliberazioni, per ciascun anno dal 1973 in poi, che sono state adottate applicando le norme del trattato di Roma relative alla votazione, fatta eccezione dei casi in cui si richiede l'unanimità?

Può il Consiglio dare informazioni sul numero di deliberazioni, per ciascun anno dal 1973 in poi, che sono state bloccate da veto, e precisare la ripartizione dei veti tra gli Stati membri?

Risposta*(28 ottobre 1981)*

Il Consiglio ricorda che, ai sensi dell'articolo 18 del suo regolamento interno, le sue deliberazioni sono sottoposte al segreto professionale.

Come ha avuto più volte occasione di affermare dinanzi al Parlamento europeo in questi ultimi anni, il Consiglio ritiene che le disposizioni dei trattati che prevedono che una decisione può essere adottata a maggioranza semplice o a maggioranza qualificata non escludono che i membri del Consiglio proseguano i loro sforzi per ravvicinare le loro posizioni prima che il Consiglio si pronunci.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 760/81**dell'on. Poniatowski****alla Commissione delle Comunità europee***(27 luglio 1981)*

Oggetto: Finanziamento dello Stabex nel 1980

Nel 1980, per la prima volta dopo l'entrata in vigore della convenzione di Lomé del 1975, le richieste dei

paesi ACP relative allo Stabex hanno sorpassato gli stanziamenti previsti dalla Comunità.

Può la Commissione fornire un elenco dei paesi ACP le cui richieste non sono state accolte a causa dell'esaurimento dei fondi disponibili e precisare altresì se essa è in grado di trovare mezzi supplementari per finanziare lo Stabex?

**Risposta data dal sig. Pisani
in nome della Commissione***(26 ottobre 1981)*

Se è esatto che le domande degli Stati ACP per il 1980 relative allo Stabex sono risultate superiori alle risorse annue disponibili per l'anno di applicazione, tuttavia non è la prima volta che, da quando il sistema esiste, si registra un'insufficienza delle risorse annuali rispetto alle domande: per il 1978, il totale dei trasferimenti rappresentava 2,17 volte la dotazione annua prevista dalla prima convenzione di Lomé. La differenza essenziale per il 1980, è dovuta al fatto che si è all'inizio di convenzione e che si dispone di riporto dagli anni precedenti.

Agli Stati ACP meno sviluppati è stata applicata, su proposta del comitato degli ambasciatori degli Stati ACP, una riduzione del 40,49 % rispetto alle domande, mentre per gli altri Stati ACP la riduzione è stata del 52,64 %. I trasferimenti inferiori ad 1 milione di ECU non hanno subito alcuna riduzione (vedi tabella seguente).

Gli Stati ACP meno sviluppati sono: Guinea Bisau, Mali, Somalia, Tanzania, Ruanda, Repubblica centrafricana, Burundi, Ciad, Malawi, Dominica, Santa Lucia, Gambia, Sierra Leone, Samoa occidentali e Sudan.

Gli altri Stati ACP sono: Senegal, Costa d'Avorio, Madagascar, Kenia, Giamaica e Figi.

La dotazione globale dello Stabex è fissata dalla convenzione di Lomé e non appare possibile aumentarla riducendo le altre dotazioni (programmi nazionali e regionali, aiuto d'emergenza, ecc.).

D'altro canto, la dotazione dello Stabex dovrebbe essere globalmente sufficiente e le eventuali rimanenze degli ultimi anni di applicazione potranno essere ridistribuite, in forza dell'articolo 35 della convenzione, agli Stati ai quali è stata applicata una riduzione dei trasferimenti.

In futuro, si potrebbero modificare le norme finanziarie che disciplinano il sistema, in modo da evitare che si ripresenti la situazione del 1980: ad esempio,

la ripartizione della dotazione globale in frazioni annuali uguali potrebbe essere meno rigorosa.

Stato ACP richiedente	Prodotti	Importo del trasferimento	Domanda giustificata
Senegal	Prodotti dell'arachide	30 353 160	64 093 584
	Panelli di semi e frutti oleosi	8 253 832	17 428 751
Costa d'Avorio	Caffè verde o torrefatto	19 195 390	40 532 892
Madagascar	Vaniglia	1 211 202	2 557 569
Kenia	Caffè verde o torrefatto	10 032 204	21 183 952
Giamaica	Banane fresche	3 238 995	6 839 447
Figi	Olio di cocco	842 296	1 778 588
Guinea Bissau	Arachidi in guscio o decorticate	1 259 747	2 117 015
	Noci e mandorle di palmisti	273 919	273 919
Capo Verde	Banane fresche	214 764	214 764
Mali	Prodotti dell'arachide	2 551 615	4 288 009
Somalia	Banane fresche	1 423 385	2 392 010
	Pelli grezze	415 854	415 854
Tanzania	Caffè verde o torrefatto	6 254 957	10 511 504
Comore	Copra	246 447	246 447
	Oli essenziali	852 402	852 402
Ruanda	Caffè verde o torrefatto	6 555 031	11 015 781
Centrafrica	Caffè verde o torrefatto	968 396	1 627 397
Burundi	Caffè verde o torrefatto	11 023 569	18 525 195
Ciad	Cotone in massa	2 539 846	4 268 231
Malawi	Tè	1 330 961	2 236 690
Dominica	Banane fresche	2 527 944	4 248 229
St. Lucia	Banane fresche	1 349 538	2 267 910
Lesotho	Mohair	242 279	242 279
Gambia	Arachidi in guscio o decorticate	3 791 992	6 372 472
	Olio di arachidi	3 191 205	5 362 846
	Panelli di semi e frutti oleosi	1 134 175	1 905 990
Sierra Leone	Noci e mandorle di palmisti	947 774	1 592 741
Samoa occ.	Cacao in grani	1 222 990	2 055 245
Tuvalu	Copra	14 495	14 495
Kiribati	Copra	497 742	497 742
Tonga	Prodotti della copra	602 239	602 239
Sudan	Arachidi in guscio o decorticate	13 415 560	22 544 954
Totale		137 975 905	261 107 143

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 761/81**dell'on. Flanagan****alla Commissione delle Comunità europee***(3 agosto 1981)*

Oggetto: Risultati del SEDOC sul piano dell'occupazione

Il SEDOC, sistema europeo di diffusione delle offerte e domande di lavoro registrate in compensazione internazionale, era stato originariamente concepito e posto in atto per la copertura dei posti di lavoro per i quali sono per lo più necessarie qualifiche tecniche.

1. Ritiene la Commissione che il SEDOC abbia raggiunto l'obiettivo sopra indicato?
2. Ne è stata quindi estesa la sfera d'azione in modo da fornire informazioni in merito a tutti i posti di lavoro vacanti nell'ambito della Comunità e, in caso negativo, intende la Commissione procedere allo sviluppo di tale sistema?
3. Può la Commissione far sapere quanti irlandesi hanno trovato lavoro grazie al funzionamento del SEDOC?
4. Vuol indicare gli impieghi assunti da cittadini irlandesi in altri Stati membri della Comunità e dire quali conclusioni si possono trarre da tali dati?
5. Ha contribuito in qualche modo il SEDOC a ridurre l'elevato grado di disoccupazione registrato nella Comunità?

**Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione**

(26 ottobre 1981)

1. L'attività operativa del SEDOC, all'interno dei servizi di collocamento degli Stati membri, non è stata ancora perfezionata per quanto riguarda la sua sfera di applicazione alle professioni considerate ed ai settori geografici coperti. Pertanto, non è stato ancora raggiunto il livello potenziale massimo che il sistema può offrire per il collocamento internazionale tra gli Stati membri.

2. L'elenco originario di professioni è stato ampliato e comprende attualmente gran parte dei settori di attività economica. Altre iniziative sono varate per ampliare la sfera d'applicazione del sistema a tutti i posti di lavoro vacanti, per i quali il datore di lavoro è disposto ad assumere un lavora-

tore comunitario proveniente da un altro Stato membro.

3. In Irlanda, il Servizio nazionale per la manodopera (Irish National Manpower Service) utilizza il SEDOC per il collocamento con gli Stati membri. Nel 1980, sono stati effettuati i seguenti collocamenti:

- 244 lavoratori e 88 lavoratrici in attività professionali specializzate e semispecializzate, nella Repubblica federale di Germania;
- 12 lavoratori e 7 lavoratrici in posti di lavoro non specializzati nei Paesi Bassi.

4. Dopo l'adesione dell'Irlanda alla Comunità, si è registrato un crescente aumento del numero di cittadini irlandesi che si sono trasferiti nella Repubblica federale di Germania per occupare posti di lavoro specializzati e semispecializzati nei settori manifatturiero e dei servizi. Numerosi sono anche i cittadini irlandesi occupati nel Regno Unito in una gamma estremamente ampia di professioni ed, in modo particolare, nel settore edilizio.

Dal 1973, le possibilità occupazionali per i cittadini irlandesi sono aumentate in quanto essi hanno maggiori facilità di accesso ai posti di lavoro disponibili in altri paesi comunitari nei quali vi è richiesta di manodopera. Attualmente, ciò si verifica soprattutto nella Repubblica federale di Germania.

5. Sì, ma soltanto nella misura in cui il fenomeno della disoccupazione può essere aggravato da imperfezioni funzionali del mercato del lavoro, che possono essere eliminate dal SEDOC.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 787/81**dell'on. Vandemeulebroucke****alla Commissione delle Comunità europee***(6 agosto 1981)*

Oggetto: Aiuti forniti dal Fondo regionale, dal Fondo sociale e dalla BEI alla Frisia

Può la Commissione comunicare quali sono stati gli aiuti forniti nell'ultimo triennio dal Fondo regionale e dal Fondo sociale all'Olanda, e in particolare alla Frisia, e quali progetti in Olanda, e in particolare in Frisia, hanno beneficiato dell'aiuto della BEI?

**Risposta data dal sig. Giolitti
in nome della Commissione**

(28 ottobre 1981)

I contributi concessi dal Fondo europeo di sviluppo regionale alle regioni svantaggiate olandesi nel periodo 1978-1980 sono ammontati a 115,2 milioni di Fl.

Gli elenchi dei progetti cofinanziati dal FESR hanno formato oggetto di comunicati stampa largamente diffusi nei Paesi Bassi; essi sono stati pubblicati anche nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽¹⁾.

Nel periodo in questione, nessun investimento nella provincia della Frisia ha beneficiato di un intervento del FESR.

Negli anni 1978, 1979 e 1980, il contributo del Fondo sociale europeo concesso ai Paesi Bassi è stato il seguente:

(in milioni di ECU)

Settore	1978	1979	1980
Minorati	2,67	1,43	2,43
Donne	0,30	0,45	0,16
Migranti	0,8	0,7	0,4
Giovani	1,81	6,31	3,11
Regioni (totale Paesi Bassi)	1,6	5,8	10,02
Regioni (nord del paese)	—	1,3	4,6

I progetti introdotti riguardano in genere programmi nazionali e gli Stati membri non sono pertanto tenuti a comunicare dati dettagliati sulla ripartizione dell'aiuto per regione.

Le informazioni relative agli aiuti concessi dal Fondo sociale europeo sono pubblicate ogni anno nella «Relazione di attività del Fondo sociale europeo»; le tabelle che vi figurano mostrano la suddivisione degli aiuti paese, per settore e per promotore.

La Banca europea per gli investimenti non ha partecipato al finanziamento di alcun progetto nei Paesi Bassi nel periodo 1978-1980.

⁽¹⁾ GU n. C 327 del 31. 12. 1979 e GU n. C 354 del 31. 12. 1980.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 797/81

dell'on. Clwyd

alla Commissione delle Comunità europee

(6 agosto 1981)

Oggetto: Aiuti allo sviluppo

Potrebbe la Commissione esprimere le proprie osservazioni in merito alle seguenti critiche sul programma di aiuti della CEE?

1. Esso è troppo selettivo da un punto di vista geografico in quanto più del 53 % degli aiuti viene assegnato nel quadro della convenzione di Lomé, mentre i paesi ACP rappresentano solo un decimo della popolazione del Terzo mondo. Non si dovrebbero destinare più aiuti all'Asia e all'America latina?
2. È inefficiente nel fornire aiuti alimentari, visto che la politica di aiuto alimentare seguita dalla Comunità europea è dettata dagli interessi agricoli piuttosto che dall'intenzione di promuovere

lo sviluppo; esso costituisce inoltre un modo efficiente di distribuire le eccedenze europee di generi alimentari ai paesi poveri, visti gli elevati costi, ritardi e ostacoli amministrativi a cui è associato.

3. È ingiusto per i britannici, visto che alle compagnie britanniche viene assegnata una quota estremamente modesta (11 %) dei progetti finanziati dal programma di Lomé.
4. È eccessivamente lento. A cinque anni dalla firma della convenzione di Lomé è stato in effetti speso solo un terzo dei 3 000 milioni di UC previsti.

**Risposta data dal sig. Pisani
in nome della Commissione**

(27 ottobre 1981)

Sin dall'inizio degli anni '70 la Commissione ha costantemente cercato di estendere i propri aiuti ad altri paesi in via di sviluppo oltre a quelli legati alla Comunità da accordi regionali (cioè gli Stati ACP e i paesi del Mediterraneo). In settori come quello dell'aiuto alimentare, dell'aiuto d'urgenza e della cooperazione con le organizzazioni non governative — per non parlare del programma sempre più ampio a favore dei paesi non associati — questa politica è risultata fruttuosa. La Commissione intende fermamente proseguire le iniziative in tal senso, e al tempo stesso difendere e eventualmente migliorare i risultati scaturiti dalla convenzione di Lomé, che essa considera della massima importanza.

La Commissione ha già avuto occasione di illustrare al Parlamento europeo, in particolare nel quadro del dibattito sulla fame nel mondo, come da molti anni si adoperi affinché l'aiuto alimentare sia concepito sempre più come mezzo di aiuto allo sviluppo e sia meno legato alle incertezze delle eccedenze della produzione interna. Essa continuerà ad agire in tal senso.

Progressi importanti sono stati già registrati, segnatamente grazie all'appoggio offerto dal Parlamento europeo attraverso la risoluzione sulla fame nel mondo: possibilità di impegni pluriennali, utilizzazione dell'aiuto alimentare per la costituzione di scorte⁽¹⁾, ecc. La Commissione auspica che il Consiglio dia quanto prima seguito favorevole ad altre proposte da essa presentate, in particolare a quelle in materia di diversificazione e di origine dei prodotti forniti.

Negli ultimi anni i termini di consegna sono stati ridotti. La Commissione auspica che alcune difficoltà di carattere amministrativo possano essere attenuate attraverso una rapida presa di posizione del Consiglio sulla proposta di regolamento relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare, il che consentirebbe di avviare la procedura di concertazione che il Parlamento ha già sollecitato.

L'aliquota dei contratti finanziati dal Fondo europeo di sviluppo che l'industria britannica si è aggiudicata (11,95 % al 30. 6. 1981) non può essere validamente addotta come prova d'iniquità. Vero è che in fatto di contratti di forniture e di contratti di servizi le aliquote che le imprese britanniche si sono aggiudicate (rispettivamente il 18,79 % ed il 17,78 %) corrispondono all'incirca all'entità del contributo finanziario del Regno Unito al 4° FES (18,7 %), mentre per quanto riguarda gli appalti di opere gli operatori britannici si sono aggiudicati appena il 6,33 % dei contratti. Ma merita ricordare in proposito che i modesti risultati ottenuti dall'industria britannica in particolare nel settore dei contratti di opere sono da attribuirsi — come emerge dal rapporto che in materia è stato predisposto dal Tropical Africa Advisory Group, su incarico del British Overseas Trade Board — alla scarsa conoscenza delle procedure e delle possibilità offerte dal FES, come pure all'incapacità di sfruttare tali possibilità. La Commissione non può che condividere tale parere e, da parte sua, ha fatto quanto poteva per migliorare il flusso di informazioni verso l'industria comunitaria in generale, potenziando l'attività pubblicitaria. La Commissione auspica che l'industria britannica saprà avvalersi delle opportunità ad essa offerte, anche perché una maggiore concorrenza comporterà di riflesso prezzi più bassi, a vantaggio degli stessi Stati ACP.

L'esperienza ha dimostrato che un periodo iniziale di accurata preparazione dei programmi e dei progetti è indispensabile per poter passare all'esecuzione e ai pagamenti. In ultima analisi ciò agevola e rende più rapida la realizzazione di programmi di elevata qualità.

A fine giugno 1981 gli impegni primari di finanziamento (decisioni di finanziamento relative a progetti) per tutti gli Stati ACP ed i PTOM, ammontavano a 2 787 milioni di ECU (87 % dei fondi disponibili). Alla stessa data, il valore dei contratti aggiudicati e delle commesse affidate a seguito delle decisioni di finanziamento ammontava a 2 241 milioni di ECU (70 % dei fondi disponibili), mentre l'importo delle commesse e dei pagamenti già effettuati in relazione ai contratti corrispondeva a 1 640 milioni di ECU (51 % dei fondi disponibili). Queste cifre dimostrano la sempre maggiore capacità degli Stati ACP non solo di impegnare, ma anche di spendere i fondi del FES.

⁽¹⁾ Risoluzione del Consiglio del 18. 11. 1980.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 800/81**dell'on. Fanton****alla Commissione delle Comunità europee***(6 agosto 1981)*

Oggetto: Vendita di burro americano all'URSS per il tramite della Nuova Zelanda

Stando ad informazioni concordi provenienti da varie fonti, gli Stati Uniti hanno avviato negoziati con la Nuova Zelanda concernenti la vendita a quest'ultimo paese di 100 000 t di burro.

Poiché è inimmaginabile che la Nuova Zelanda abbia bisogno di burro, essendone uno dei principali esportatori mondiali, si può supporre che l'operazione abbia lo scopo di permettere alla Nuova Zelanda di vendere questo burro all'Unione Sovietica, ricorrendo ad operatori europei come intermediari.

Può far sapere la Commissione il suo punto di vista su tale operazione, che mette in causa sia il comportamento degli Stati Uniti, i cui prezzi sono evidentemente a livello di dumping, sia la Nuova Zelanda, che continua a reclamare il mantenimento di misure di favore da parte della Comunità europea e, nel contempo, agisce da intermediaria in un'operazione quanto meno discutibile?

Può far sapere la Commissione quali misure intende prendere sia nei confronti degli Stati Uniti che della Nuova Zelanda, per impedire un'operazione che rappresenta chiaramente una forma di concorrenza sleale rispetto ai produttori lattieri europei?

Intende la Commissione denunciare l'accordo stipulato con la Nuova Zelanda in materia di importazione di burro neozelandese nella Comunità, risultando evidente che la Nuova Zelanda è attualmente in grado di esportare ingenti quantitativi di burro verso l'Unione Sovietica senza chiedere alla Comunità europea vantaggi che quest'ultima non ha chiaramente alcun motivo di concederle?

Può far sapere infine la Commissione quali misure intende prendere nei confronti degli operatori privati europei che si prestano alla suddetta operazione che si svolgerebbe, a quanto sembra, nel quadro del «Traffico di perfezionamento attivo», poiché questo burro sarebbe trasformato in butteroil prima di essere rispedito in Unione Sovietica?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(28 ottobre 1981)

La Commissione è stata informata che in data 5 agosto 1981 è stato concluso fra gli Stati Uniti e la

Nuova Zelanda un accordo relativo alla vendita di burro. Trattasi di un quantitativo di circa 220 milioni di libbre o 100 000 t che sarà acquistato dal New Zealand Dairy Board (NZDB) presso la Commodity Credit Corporation (CCC), depositaria delle scorte governative negli Stati Uniti. La consegna è prevista tra il 1° settembre 1981 e il 30 giugno 1982. Trattasi di burro salato avente tenore, in peso, di materie grasse dell'80 %, dell'età di 1-3 anni, immagazzinato in numerosi depositi frigoriferi sparsi nel territorio degli Stati Uniti.

La Commissione si rende conto della difficoltà di aumentare a breve termine il consumo di burro negli Stati Uniti e osserva che, su tali basi, le autorità americane erano comunque decise a riassorbire le eccedenze immettendo sul mercato internazionale parte del burro in giacenza.

Al riguardo è opportuno ricordare che il mercato internazionale del burro è relativamente limitato, che l'offerta e la domanda avevano raggiunto una posizione di equilibrio sul mercato mondiale prima che gli Stati Uniti decidessero di esportare parte delle loro eccedenze e che la Comunità e la Nuova Zelanda, in quanto principali esportatori di prodotti lattiero-caseari, hanno tutto l'interesse ad evitare un ribasso importante dei prezzi sul mercato mondiale.

La Commissione ritiene pertanto che il danno derivante dalla vendita di burro statunitense sul mercato internazionale dovrebbe essere minimizzato per effetto dell'accordo, in quanto il burro sarà venduto per il tramite di un organismo che detiene una solida posizione nel commercio internazionale dei prodotti lattiero-caseari. Questo accordo tutela, nel mutuo interesse della Comunità e della Nuova Zelanda, il livello di prezzo raggiunto sul mercato mondiale del burro.

La Commissione si riserva nondimeno i diritti che le sono propri nell'ambito del GATT, di intervenire, con i mezzi più adeguati disponibili, qualora le vendite del NZDB abbiano per effetto una diminuzione inaccettabile del prezzo mondiale o una riduzione rilevante delle possibilità di esportazione comunitarie.

Su tali basi, la Commissione non intende per il momento proporre al Consiglio la denuncia dell'accordo relativo alle importazioni di burro neozelandese nella Comunità né prendere provvedimenti nei confronti degli operatori privati europei.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 805/81**dell'on. Ewing****alla Commissione delle Comunità europee***(6 agosto 1981)*

Oggetto: Spesa comunitaria in materia di ricerca nel settore energetico

1. Può la Commissione pubblicare i particolari circa le spese che ha effettuato in materia di ricerca nel settore energetico negli ultimi tre anni, comunicando i dati per i singoli Stati membri per le seguenti denominazioni:

- Energia nucleare (compreso lo smaltimento dei rifiuti e la sicurezza nucleare)
- Energia generata dal carbone
- Energia idroelettrica
- «Energie alternative» (totale generale e totali parziali)
 - a) solare, b) eolica, c) onde, d) maree, e) ricerca in materia di produzione di energia dalla biomassa
- Conservazione energetica?

2. In considerazione delle controversie relative all'energia nucleare e tenendo conto che le riserve di combustibili nucleari non sono infinite, è d'accordo la Commissione sul fatto che sarebbe più accettabile, sia da un punto di vista politico che per l'opinione pubblica, concentrare gli sforzi comunitari di ricerca nel settore dell'energia non nucleare?

**Risposta data dal sig. Davignon
in nome della Commissione**

(26 ottobre 1981)

1. Per rispondere a questa domanda sono necessarie diverse tabelle che la Commissione invia direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento.

2. La Commissione ritiene che è necessario un forte impegno comunitario nel settore della ricerca nucleare (sicurezza dei reattori, gestione, trattamento e deposito dei residui radioattivi...) per permettere a questa fonte di energia di svolgere il ruolo che le compete nella struttura dell'approvvigionamento energetico della Comunità europea.

Per quanto riguarda i settori non nucleari (risparmio energetico, energie rinnovabili, carbone...), la

Commissione considera che si dovrebbero aumentare in modo considerevole le attività di ricerca e di sviluppo senza per questo diminuire le attività nel settore nucleare summenzionato. La Commissione presenterà tra breve proposte in questo senso.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 806/81**dell'on. Ewing****alla Commissione delle Comunità europee***(6 agosto 1981)*

Oggetto: Acquisti e vendite di pescherecci

1. Può fornire la Commissione dati dettagliati sugli scambi comunitari interni ed esterni nel settore dei pescherecci negli ultimi cinque anni, specificando il numero, la lunghezza, l'età e il tipo dei pescherecci nonché i paesi interessati?

2. Risulta alla Commissione che vengano concessi aiuti nazionali in questo settore?

**Risposta data dal sig. Davignon
in nome della Commissione**

(30 ottobre 1981)

I dati statistici sugli scambi di pescherecci elaborati dalla Commissione non sono espressi nelle unità di misura cui fa riferimento l'onorevole parlamentare. Come per tutti questi dati statistici, le unità impiegate sono principalmente il peso e il valore; il tonnellaggio di stazza lorda viene registrato a titolo complementare, ed i dati riguardano soltanto le navi di oltre 250 tsl. Data la loro mole, la Commissione trasmette queste statistiche direttamente all'onorevole parlamentare ed al segretariato generale del Parlamento.

Le agevolazioni creditizie all'esportazione di queste navi sono disciplinate dalle disposizioni concordate in materia nell'ambito dell'OCSE, che fissano condizioni minime di credito. Se queste ultime sono più favorevoli per l'acquirente rispetto alle condizioni di credito normalmente praticate sui rispettivi mercati, gli Stati membri possono concedere dette agevolazioni. Queste ultime possono fluttuare in funzione

soprattutto delle variazioni del costo del credito sul mercato, nonché dell'acuità dell'eventuale concorrenza. Quanto agli aiuti diretti concessi, se del caso, ai cantieri navali, la Commissione non è a conoscenza della loro ripartizione per tipo di imbarcazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 807/81

dell'on. Ewing

alla Commissione delle Comunità europee

(6 agosto 1981)

Oggetto: Industria cantieristica comunitaria per la costruzione di pescherecci

1. Può la Commissione pubblicare informazioni sulla produzione regionale e nazionale di pescherecci nei vari Stati membri negli ultimi cinque anni, specificando in particolare:

- il numero di cantieri adibiti alla costruzione di pescherecci per regione/Stato membro
- le loro capacità (in termini di lunghezza dei vari battelli e di unità)
- numero medio di persone occupate per cantiere
- la distanza media tra un cantiere ed il suo concorrente più vicino — sia a livello nazionale che regionale?

2. Può far sapere la Commissione se ha finanziato l'ammodernamento di cantieri adibiti alla costruzione di pescherecci, e in caso affermativo, dove e quando?

Risposta data dal sig. Davignon in nome della Commissione

(28 ottobre 1981)

1. Le forniture di pescherecci di oltre 100 tsl effettuate dai cantieri della Comunità sono ripartite come segue:

Unità 1 000 tslc (1)	B	DK	F	D	GR	IRL	I	NL	UK	CE
1978	—	7,5	12,1	3,8	n.d.	—	15,4	5,7	11,4	55,9
1979	—	16,6	20,0	—	n.d.	0,9	13,0	17,5	11,3	79,3
1980	5,4	19,8	12,2	—	n.d.	—	19,6	41,5	8,5	107,0

(1) Tslc = tonnellata di stazza lorda compensata, misura che tiene conto del volume di lavoro necessario per la costruzione di una nave, calcolato in base alla tsl e al coefficiente speciale relativo alle navi di dimensioni e di tipi differenti (tsl × coefficiente = tslc).

In base alle informazioni attualmente in possesso della Commissione, non è possibile rispondere in modo soddisfacente alle domande specifiche poste dall'onorevole parlamentare in merito ai cantieri adibiti alla costruzione di pescherecci, soprattutto perché in molti casi le capacità di questi cantieri sono utilizzate anche per la costruzione di altri tipi di imbarcazioni, e quindi non è facile ottenere dati basati unicamente sui pescherecci.

2. Sono stati accordati contributi al finanziamento della ristrutturazione di cantieri navali in diversi Stati membri, tra l'altro da parte del Fondo europeo di sviluppo regionale. Secondo le informazioni raccolte al momento dell'esame delle domande relative a tali cantieri, non è possibile appurare se sono adibiti esclusivamente o essenzialmente alla costruzione di pescherecci, anche se probabilmente ciò si verifica per alcuni di essi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 812/81**dell'on. Nyborg****alla Commissione delle Comunità europee***(24 agosto 1981)*

Oggetto: Tempo di attesa alle frontiere

Verso la fine del mese di luglio le radiotrasmittenti tedesche per il traffico stradale hanno comunicato tutti i giorni che alla frontiera con il Lussemburgo (Wasserbillig) il tempo di attesa poteva essere di oltre un'ora.

1. Può la Commissione far sapere in che misura tali attese sono dovute
 - a un controllo più o meno sistematico da parte tedesca dell'identità dei viaggiatori in uscita,
 - al controllo lussemburghese dei viaggiatori in entrata,
 - all'insufficienza di personale,
 - all'insufficienza delle infrastrutture?
2. La Commissione non ha intrapreso alcun passo in connessione a tale situazione?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(30 ottobre 1981)

La Commissione non dispone di informazioni secondo le quali i tempi di attesa segnalati dall'onorevole parlamentare sarebbero imputabili al controllo bilaterale o unilaterale dell'identità da parte delle autorità di polizia di frontiera tedesche all'uscita dal territorio tedesco e/o da parte delle autorità di polizia di frontiera lussemburghesi, all'ingresso nel territorio lussemburghese. Essa non dispone nemmeno di informazioni che le consentano di supporre che tale controllo sia stato effettuato in maniera diversa che per sondaggio.

La Commissione ha tutti i motivi di ritenere che le lentezze al passaggio della frontiera fra i due Stati membri siano da imputare al forte afflusso di autoveicoli in un periodo dell'anno caratterizzato da grandi spostamenti turistici all'interno della Comunità. Il forte traffico automobilistico è spesso causa di lunghe file al posto di frontiera di Wasserbillig, dato che le sfavorevoli condizioni topografiche sul lato tedesco non permettono ulteriori miglio-

ramenti delle infrastrutture. Attraverso comunicati diffusi dalla radio si cerca perciò di indurre gli automobilisti a dirigersi verso altri posti di frontiera, come ad esempio Wellen-Grevenmacher.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 815/81**dell'on. Hahn****alla Commissione delle Comunità europee***(24 agosto 1981)*

Oggetto: Criteri relativi all'assegnazione di fondi dell'Ente europeo della gioventù a favore di organizzazioni giovanili pubbliche

Uno dei compiti principali dell'Ente europeo della gioventù è l'assegnazione di fondi a favore di organizzazioni pubbliche.

Può la Commissione rendere noto,

1. qual'è stato l'ammontare delle sovvenzioni erogate negli anni 1978, 1979, 1980 e 1981 e/o quale sarà in futuro;
2. secondo quali criteri si erogano questi fondi a favore delle organizzazioni giovanili e se questi criteri siano stati modificati;
3. quali organizzazioni hanno usufruito di questi stanziamenti e se tra di esse figurano anche organizzazioni totalitarie, ovvero fasciste o comuniste;
4. alle iniziative di quali organizzazioni si sono concesse e/o rifiutate sovvenzioni negli anni 1979 e 1980;
5. in che modo si è aiutata la gioventù non organizzata?

**Risposta data dal sig. Thorn
in nome della Commissione**

(28 ottobre 1981)

L'Ente europeo della gioventù, al quale si riferisce l'onorevole parlamentare, non dipende dalla Comunità, ma dal Consiglio d'Europa, nel cui ambito è stato istituito nel 1972 al fine di incorag-

giare finanziariamente le attività europee delle organizzazioni della gioventù.

La Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e gli sport del Parlamento europeo ha pubblicato nell'agosto 1980 un documento d'informazione su tale organismo, destinato ai membri del Parlamento stesso (doc. PE 66.962).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 845/81

dell'on. John Mark Taylor

alla Commissione delle Comunità europee

(24 agosto 1981)

Oggetto: Relazioni tra la CEE e i paesi dell'ASEAN

La Commissione è convinta che il seminario di informazioni di mercato sul subappalto, che essa sovvenzionerà in settembre a Singapore, risponda agli interessi dell'industria europea delle importazioni e delle esportazioni?

È giustificabile l'ulteriore promozione di prodotti (quali i prodotti della forgiatura) che i paesi dell'ASEAN già esportano con successo in Europa?

**Risposta data dal sig. Pisani
in nome della Commissione**

(28 ottobre 1981)

Sì. Molte ditte europee hanno già concluso in questo campo contratti di subappalto con ditte dell'ASEAN, in mancanza dei quali nessuna delle parti sarebbe stata in grado di potenziare l'espansione sul mercato interno o su quello dei paesi terzi.

Scopo del seminario non è di aumentare la vendita di prodotti fabbricati in comune che siano destinati ai mercati non esclusivamente dei paesi europei e dell'ASEAN, ma anche dei paesi terzi, in particolare del Medio Oriente. L'unione della tecnologia europea e dell'efficiente manodopera dell'ASEAN, combinate in proporzioni che rispondano alle necessità individuali prodotto/mercato, è realmente vantaggiosa per tutte le parti interessate.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 865/81

dell'on. Van Miert

alla Commissione delle Comunità europee

(27 agosto 1981)

Oggetto: «Sacrificio» salariale dei membri della Commissione

Il 22 luglio scorso la Commissione, in applicazione dell'articolo 11 della decisione del Consiglio del 18 febbraio 1974 relativa alla realizzazione di un grado elevato di convergenza delle politiche economiche degli Stati membri della Comunità europea, ha rivolto una raccomandazione al Regno del Belgio concernente il risanamento del bilancio, in cui fa altresì riferimento alla sua proposta al Consiglio concernente una raccomandazione in materia di indicizzazione. Tale proposta contiene modifiche concrete per quanto concerne la composizione e l'applicazione del meccanismo di indicizzazione, quale è applicato segnatamente in Belgio. Il tutto, avrebbe come conseguenza che determinate categorie di salariati subirebbero una limitazione delle retribuzioni e perfino una perdita di reddito reale.

Può far sapere la Commissione:

1. se i membri della Commissione stessa, in considerazione del fatto che percepiscono retribuzioni molto elevate — la retribuzione mensile netta, indicizzata del tutto automaticamente, calcolata sullo stipendio base di un funzionario del grado A1, sesto scatto, varia dal 112,5 % per i membri (circa 267 000 FB, indennità di dislocazione del 16 % esclusa), a più del 125 % per i vicepresidenti (circa 298 000 FB, indennità di dislocazione esclusa) fino al 138 % per il presidente (circa 328 000 FB, indennità di dislocazione esclusa) — compiono in qualche modo un «sacrificio» salariale reale proporzionato alle loro elevatissime retribuzioni?
2. In caso affermativo, a quanto ammonta tale «sacrificio» in termini reali?
3. Se ritiene giustificato che ai suoi membri venga corrisposta, per un periodo di tre anni dalla cessazione delle loro funzioni, un'indennità temporanea che varia dal 40 al 65 % della retribuzione mensile in funzione del periodo in cui l'ex membro ha ricoperto la sua carica?
4. Se non ritiene che la concessione di tale indennità ai membri che lasciano la Commissione per esercitare altre funzioni sia totalmente ingiustificata?

5. Se ritiene giustificato che gli ex membri in questione continuino a percepire per lo stesso periodo di tre anni assegni per i figli a carico, per analogia alle disposizioni dell'articolo 67 dello statuto dei funzionari e degli articoli 1 a 3 dell'allegato VII di tale statuto?

**Risposta data dal sig. O'Kennedy
in nome della Commissione**

(26 ottobre 1981)

1. Il sistema di remunerazioni in vigore presso le Comunità europee per i funzionari e per i membri della Commissione è un sistema derivato, fondato sul principio che gli adattamenti delle retribuzioni si iscrivono in una politica che deve garantire una evoluzione parallela a quella riscontrata mediamente negli Stati membri per le retribuzioni delle varie categorie di funzionari pubblici nazionali.

2. Tanto i membri della Commissione quanto i funzionari beneficiano, e unicamente a posteriori, della sola variazione verso l'alto o verso il basso del potere d'acquisto registrata in media nelle funzioni pubbliche nazionali. Non si tratta quindi di un sistema di indicizzazione automatica rispetto all'evoluzione del costo della vita.

È previsto inoltre anche per i membri della Commissione, così come per i funzionari, un prelievo eccezionale di crisi secondo modalità comunicate al Consiglio il 28 luglio 1981.

3. Accordando un'indennità transitoria mensile per un periodo di tre anni, nel regime dei membri della Commissione stabilito dal Consiglio, ci si è adeguati a quanto già vigente in organismi pubblici e privati.

4. La concessione della suddetta indennità è soggetta al divieto di cumulo qualora l'interessato eserciti nuove funzioni remunerate.

5. Il divieto di cumulo è previsto anche per il versamento di eventuali assegni familiari per figli a carico; il regime di sicurezza sociale applicabile in questo caso per le Comunità europee ha solo carattere complementare. La Commissione assume a suo carico il pagamento di detta indennità unicamente nel caso in cui il membro dimissionario non beneficia di nessun altro regime di previdenza.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 880/81

dell'on. Curry

alla Commissione delle Comunità europee

(27 agosto 1981)

Oggetto: Piselli, fave e favette destinati all'alimentazione animale

Quali misure intende la Commissione proporre per far fronte al pericolo che minaccia le esportazioni nella CEE di piselli, fave e favette britannici da impiegare nei mangimi composti, pericolo rappresentato dall'alto prezzo minimo alla produzione espresso in sterline?

Non ritiene la Commissione che questa produzione rivesta un importante ruolo nell'ambito dello sviluppo dell'autoapprovvigionamento comunitario di prodotti proteici?

Non ritiene la Commissione che se gli agricoltori non possono avere la certezza di vendere piselli, fave e favette agli esportatori, saranno tentati di abbandonare queste colture a favore dei cereali e della colza?

Quanto costa al bilancio comunitario il sovvenzionamento di un ettaro di piselli, fave e favette destinati ai mangimi composti rispetto al costo dell'intervento e di altri aiuti di cui potrebbero fruire altri 200 000 acri coltivati a frumento di resa pari alla media britannica?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(28 ottobre 1981)

1. La Commissione è consapevole del problema sollevato dall'onorevole parlamentare e sta studiando le soluzioni possibili. Se dallo studio emergerà una linea di condotta adeguata, la Commissione presenterà una proposta concreta in materia al Consiglio.

2. Questa produzione può indubbiamente rivestire una funzione per lo sviluppo dell'autoapprovvigionamento comunitario di prodotti proteici. Nondimeno, per il prossimo futuro la Comunità continuerà a dipendere largamente dalle importazioni per coprire il proprio fabbisogno.

3. La risposta è affermativa.

4. Nella campagna 1980/1981 l'aiuto per ettaro di piselli, fave e favette destinati alla fabbricazione di

alimenti composti è costato alla Comunità 226 ECU (3,35 t/ha resa media CEE). Se nel Regno Unito si producessero maggiori quantitativi di frumento, questi dovrebbero probabilmente essere esportati con una restituzione all'esportazione. Per la campagna 1981/1982 la restituzione all'esportazione può essere valutata a 50-60 ECU/t ovvero 270-324 ECU/ha (resa media nel Regno Unito nel 1978/1981: 5,4 t/ha pari a 2,185 t/acro). Sulla base della resa media nel Regno Unito, 200 000 acri produrrebbero 437 000 t. Il costo delle restituzioni all'esportazione per un tale quantitativo può quindi essere valutato tra 21,9 a 26,2 milioni di ECU.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 890/81

dell'on. Marshall

alla Commissione delle Comunità europee

(7 agosto 1981)

Oggetto: Concorrenza sleale nei confronti del pub inglese

La Commissione è a conoscenza del fatto che il pub inglese deve far fronte a una concorrenza sleale esercitata da clubs e da negozi che vendono bevande alcoliche da asporto? La Commissione è a conoscenza del fatto che il pub, a differenza dei suoi concorrenti, deve osservare un rigido orario di esercizio? La Commissione è a conoscenza del fatto che i clubs, a differenza dei pubs, possono sovvenzionare i propri prezzi mediante i guadagni ottenuti con le «jackpot machines»? È la Commissione a conoscenza del fatto che tale situazione ha provocato una notevolissima diminuzione del numero di pubs? Che cosa propone la Commissione al fine di permettere ai pubs di competere con i clubs su un piano di uguaglianza?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(27 ottobre 1981)

Dato che dal rapporto tra bar e club privati nel Regno Unito non risulta alcuna discriminazione tra cittadini degli Stati membri, né alcun pregiudizio al commercio tra Stati membri, la Commissione ritiene

che la questione non rientri nel campo d'applicazione del diritto comunitario.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 898/81

dell'on. Radoux

al Consiglio delle Comunità europee

(27 agosto 1981)

Oggetto: Rapporto dei tre saggi

Ha il Consiglio constatato un miglioramento del suo funzionamento grazie alle conclusioni da esso tratte dal rapporto dei tre saggi?

In caso affermativo, potrebbe precisare in che cosa?

Risposta

(28 ottobre 1981)

Il Consiglio prosegue l'applicazione delle conclusioni che il Consiglio europeo ha tratto, il 1° e 2 dicembre 1980, dal rapporto sulle istituzioni europee presentato dal «comitato dei tre» al Consiglio europeo medesimo. Nella sessione del 23 giugno 1981 il Consiglio ha inoltre convenuto di procedere a una valutazione dell'applicazione di tali raccomandazioni dopo un lasso di tempo appropriato.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 902/81

dell'on. Radoux

**ai ministri degli affari esteri dei dieci Stati membri
della Comunità europea riuniti nell'ambito della
cooperazione politica**

(27 agosto 1981)

Oggetto: Rafforzamento della CPE

I ministri degli affari esteri degli Stati membri della Comunità riuniti nell'ambito della cooperazione politica europea hanno intenzione di consultare il Parlamento europeo — che ha recentemente approvato ancora una risoluzione che conferma il suo interesse per l'argomento — sul loro «tredicesimo rapporto» inteso a rafforzare i meccanismi e le prassi della cooperazione politica europea?

Risposta

(23 ottobre 1981)

Gli studi attualmente in corso non sono sufficientemente avanzati per consentire ai ministri dei Dieci di decidere se elaborare una «terza relazione» sul rafforzamento della cooperazione politica. I Dieci sono nondimeno al corrente dei pareri del Parlamento europeo, formulati nella risoluzione del 9 luglio 1981.

Risposta data dal sig. Contogeorgis in nome della Commissione

(27 ottobre 1981)

1. Le autorità della Repubblica federale di Germania hanno recentemente segnalato alla Commissione talune difficoltà all'entrata nel territorio italiano di veicoli commerciali tedeschi trasportati su rotaia, con il sistema combinato, fino a Lugano. La Commissione sta verificando i fatti segnalati.

2. Sulla base di quanto verrà constatato, la Commissione esaminerà la situazione in relazione alle disposizioni della direttiva 75/130/CEE del Consiglio, del 17 febbraio 1975⁽¹⁾, e adotterà le misure che risulteranno necessarie.

3. La Commissione non mancherà di tenere informato l'onorevole parlamentare del seguito che sarà dato all'interrogazione.

⁽¹⁾ GU n. L 48 del 22. 2. 1975, pag. 31.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 903/81

dell'on. Seefeld

alla Commissione delle Comunità europee

(28 agosto 1981)

Oggetto: Trasporti internazionali combinati

1. Consta alla Commissione che gli uffici italiani esigono un'autorizzazione, all'entrata in Italia, per i veicoli commerciali tedeschi trasportati su rotaia con il sistema combinato fino a Lugano?

2. Questa prassi è compatibile con le disposizioni della direttiva CEE sui trasporti internazionali combinati?

3. Agirà la Commissione presso il governo italiano per ottenere l'ingresso dei veicoli commerciali tedeschi senza autorizzazione, nel caso in cui essi abbiano utilizzato la ferrovia fino a Lugano e dimostrato che questa località è la stazione di scarico più vicina alla località italiana di destinazione?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 925/81

dell'on. Seefeld

alla Commissione delle Comunità europee

(7 settembre 1981)

Oggetto: Ruota di scorta sulle roulottes

1. Risulta alla Commissione che per le roulottes non sussiste l'obbligo di essere attrezzate, a livello di montaggio in serie, con ruota di scorta e che, in caso di foratura, ciò può essere sia causa di difficoltà non solo per i conducenti delle medesime che pericoloso per la sicurezza della circolazione?

2. È disposta la Commissione a prendere in considerazione un regolamento che autorizzi a circolare solo roulottes munite di ruota di scorta?

3. È disposta la Commissione a rendere obbligatoria la ruota di scorta sulle roulottes a livello di costruzione in serie?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione***(28 ottobre 1981)*

Per quanto noto alla Commissione, non esiste alcuna normativa in materia negli Stati membri. La Commissione non ha neppure ricevuto lagnanze in merito agli eventuali problemi di sicurezza stradale causati dall'assenza di ruota di scorta sulle roulettes. Essa ritiene che la concorrenza esistente tra i costruttori consenta ai consumatori una scelta che tenga conto anche dell'importanza che questi attribuiscono all'argomento menzionato dall'onorevole parlamentare.

Considerate le sue priorità di lavoro nei settori della soppressione degli ostacoli tecnici e della politica dei trasporti, la Commissione non intende prendere attualmente iniziative in questo settore.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 927/81**dell'on. Fuchs****alla Commissione delle Comunità europee***(7 settembre 1981)*

Oggetto: Condizioni per l'ammissione a partecipare alla «Exposition de la Machine-Outil (EMO)»

La Commissione delle Comunità europee, con decisione del 13 marzo 1969 (GU n. L 69 del 20. 3. 1969, pag. 13) e del 7 dicembre 1978 (GU n. L 11 del 17. 1. 1979, pag. 16) ha previsto un esonero, per le condizioni di ammissione alla partecipazione alla «Exposition de la Machine-Outil (EMO)», dal divieto fatto dall'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE.

In base a tali accordi, i produttori di macchine utensili che espongono alla EMO non possono esporre nello stesso anno in nessun'altra fiera o esposizione. Nel caso specifico, ciò significa una riduzione notevole delle possibilità commerciali di un produttore di macchine utensili.

Chiedo pertanto alla Commissione se essa sia disposta ad annullare nuovamente la suddetta decisione di esonero, in considerazione del fatto che l'accesso al mercato può risulterne notevolmente limitato.

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione***(27 ottobre 1981)*

Per quanto riguarda le fiere e le esposizioni, la Commissione ha già emesso varie decisioni di esonero ⁽¹⁾.

Con queste decisioni essa ha cercato da un lato di garantire agli espositori la libertà di partecipare al maggior numero possibile di fiere e dall'altro di razionalizzare al massimo detta partecipazione in modo da evitare che i crescenti costi che ne derivano si ripercuotano sui consumatori.

Nelle sue decisioni la Commissione ha cercato di conciliare queste due esigenze facendo in modo che le limitazioni imposte alla partecipazione a fiere ed esposizioni fossero conformi alle esigenze di razionalizzazione delle partecipazioni stesse.

Le osservazioni pervenute alla Commissione nel 1978 per quanto riguarda il rinnovo della decisione EMO del 1969 l'hanno indotta a chiedere alla CECIMO, che organizza la EMO, di rendere molto più elastica la disposizione EMP.

Dopo che la CECIMO ha modificato la disposizione EMO, la Commissione ha autorizzato un nuovo esonero, valido sino al 31 dicembre 1988.

In base a questa decisione, la Commissione è stata informata dalla CECIMO di tutti i casi in cui è stata negata la partecipazione ad una EMO oppure ne è stata decisa l'esclusione a seguito di un'infrazione alle norme EMO. Le ditte interessate non hanno mai inoltrato un reclamo presso la Commissione.

La Commissione non è venuta a conoscenza di altri fatti che giustifichino una revoca della sua decisione di esonero. Se nel frattempo, tuttavia, la situazione dovesse subire notevoli cambiamenti, la Commissione dovrebbe riesaminare la sua decisione in base alle regole di concorrenza.

⁽¹⁾ GU n. L 69 del 20. 3. 1969 e GU n. L 11 del 17. 1. 1979 (EMO); GU n. L 227 dell'8. 10. 1971 (CEMATEX); GU n. L 228 del 29. 8. 1975 (UNIDI); GU n. L 229 del 23. 11. 1977 (BPICA).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 935/81**dell'on. Rabbethge****alla Commissione delle Comunità europee***(7 settembre 1981)*

Oggetto: Interventi nel mercato agricolo

È vero che, come afferma l'Unione dei consumatori (AgV) della Repubblica federale di Germania, nel periodo 1979/1980, un milione di tonnellate di ortofrutticoli di qualità ottima è stato oggetto di intervento e in gran parte distrutto?

Quali ortofrutticoli sono stati ritirati dal mercato negli anni 1979 e 1980, nella Repubblica federale di Germania, in quale misura e per quale scopo?

A quanto ammontavano le relative spese d'intervento?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(28 ottobre 1981)

Nel corso delle campagne 1978/1979 e 1979/1980, l'applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1035/72 ⁽¹⁾ relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ha dato luogo al ritiro, nell'insieme della Comunità, rispettivamente di 701 812 e di 1 032 942 t di ortofrutticoli.

La maggior parte di tali quantità non è stata distrutta, bensì utilizzata in modo conforme all'articolo 21 del precitato regolamento: il 4,7 % della quantità complessiva di ortofrutticoli ritirati è stato distribuito gratuitamente senza subire trasformazioni, l'1,1 % è stato distribuito gratuitamente previa trasformazione, il 35,1 % è stato utilizzato per l'alimentazione animale e il 26,2 % è stato trasformato in alcole; soltanto un terzo dei prodotti ritirati, non avendo trovato altra destinazione, ha dovuto essere sottratto al consumo.

Si trasmettono direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento le informazioni relative alle quantità di ortofrutticoli ritirate dal mercato nella Repubblica federale di Germania durante le campagne 1978/1979 e 1979/1980 e quelle relative ai costi, alla proporzione dei

ritiri sull'insieme della produzione nazionale e ai vari usi, espressi in percentuale, cui sono stati adibiti i prodotti ritirati.

Sulla base delle suddette informazioni risulta che nel 1978/1979 il 100 % degli ortofrutticoli ritirati dal mercato nella Repubblica federale di Germania è stato impiegato a fini utili e che nulla è andato distrutto; nel 1979/1980 il 98,1 % ha trovato un impiego utile e soltanto l'1,9 % (alcune tonnellate di cavolfiori) è stato distrutto.

Va rilevato che i ritiri in parola rappresentano rispettivamente lo 0,8 % e il 2,2 % dell'insieme degli ortofrutticoli raccolti nella Repubblica federale di Germania nel 1978/1979 e 1979/1980.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 943/81**dell'on. Key****alla Commissione delle Comunità europee***(14 settembre 1981)*

Oggetto: Opere di risistemazione rese necessarie dall'attività mineraria nel Regno Unito

Nel bacino minerario dello Yorkshire e dello Humberside l'anno scorso si è registrato un forte aumento della produzione di carbone che da parte sua ha causato un notevole incremento di prodotti «sporchi». D'altro canto le prospettive di lavoro di molti giovani nelle regioni dello Yorkshire e dello Humberside sono pessime.

Tenendo conto dell'alto tasso di disoccupazione giovanile nelle regioni dello Yorkshire e dello Humberside, può la Commissione esaminare la possibilità di stanziare dei fondi per la creazione di posti di lavoro nel quadro dei nuovi progetti per la risistemazione dei mucchi di prodotti di sterro minerario?

**Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione**

(26 ottobre 1981)

La Commissione si rende conto del notevole tasso di disoccupazione giovanile nello Yorkshire e nello

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

Humberside, ma fa notare che il problema è decisamente più grave in altre regioni del Regno Unito e altrove nella Comunità. Per tale motivo lo Yorkshire e lo Humberside attualmente non sono classificati tra le regioni prioritarie di disoccupazione giovanile ai fini dell'intervento del Fondo sociale europeo, lo strumento comunitario che ha il compito di promuovere i programmi destinati a creare posti di lavoro. Tuttavia, l'intera regione godrà di uno status di zona britannica d'intervento sino al 1° agosto 1982 ed è quindi possibile che un programma la cui realizzazione abbia inizio prima di tale data possa essere ammissibile a contributo nell'ambito del campo di intervento regionale del Fondo sociale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 958/81

dell'on. Maij-Weggen

alla Commissione delle Comunità europee

(14 settembre 1981)

Oggetto: Diminuzione del numero di donne, lavoratori migranti e minorati che hanno usufruito nel 1980 del Fondo sociale

Nel 1979 hanno usufruito del sostegno finanziario del Fondo sociale rispettivamente 16 000 donne, 285 000 lavoratori migranti e 103 930 minorati.

Queste cifre ammontavano nel 1980 rispettivamente a 11 300, 267 500 e 57 500.

Può la Commissione comunicare per quale motivo il numero di donne, lavoratori migranti e minorati, che hanno usufruito del Fondo sociale è diminuito così sensibilmente?

**Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione**

(28 ottobre 1981)

Le relazioni annuali del Fondo sociale indicano il numero di persone che, secondo i promotori, usu-

fruiranno di programmi per i quali sono stati approvati i contributi del Fondo. Il numero reale dei beneficiari, quando i programmi vengono realizzati, spesso presenta notevoli variazioni rispetto alle stime.

La riduzione apparente del numero di beneficiari nei programmi destinati alle donne nel 1980, ad esempio, è in parte dovuta al fatto che la cifra corrispondente per l'anno precedente si è rivelata in seguito — nel caso di numerose richieste di ampia portata — sopravvalutata.

Per quel che riguarda la sezione «lavoratori migranti», occorre tener presente che alcuni programmi approvati nel 1980 hanno avuto una durata maggiore rispetto alle richieste corrispondenti dell'anno precedente e hanno pertanto interessato un numero minore di beneficiari nel periodo di dodici mesi.

Quanto ai minorati, la causa principale della diminuzione è il cambiamento sostanziale nella natura dei programmi presentati dai promotori nell'Irlanda del Nord. Nel 1979 questi programmi includevano un gran numero di beneficiari (47 000) interessati da una rieducazione di durata relativamente breve mentre i programmi del 1980, pur prevedendo spese maggiori, riguardavano sostanzialmente un numero inferiore di beneficiari (8 000) che però ricevevano una più lunga e più completa rieducazione e formazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 959/81

dell'on. Maij-Weggen

alla Commissione delle Comunità europee

(14 settembre 1981)

Oggetto: Misura in cui cittadini di sesso femminile e di sesso maschile approfittano del Fondo sociale europeo

Secondo la nona relazione sulle attività del Fondo sociale europeo, nel 1980 hanno personalmente usufruito degli aiuti del Fondo sociale europeo 1 532 586 cittadini europei.

Si tratta, secondo la relazione, rispettivamente di 16 700 persone che lasciano l'agricoltura, 17 300 lavoratori del settore tessile e dell'abbigliamento, 276 000 lavoratori migranti, 655 000 giovani, 488 000 persone nelle regioni meno sviluppate, 16 586 lavoratori che vengono riqualificati nel settore tecnico, 2 800 persone in taluni gruppi di imprese, 57 500 minorati e 11 300 donne.

1. Può la Commissione comunicare in termini precisi, con l'eccezione dell'ultimo gruppo, quanti uomini e donne, suddivisi per zone di intervento, hanno tratto profitto dal Fondo sociale?
2. È disposta la Commissione a distinguere, nella sua prossima relazione annuale, le persone di sesso maschile da quelle di sesso femminile, affinché il Parlamento sia in grado di determinare se i cittadini di sesso maschile e quelli di sesso femminile usufruiscono nella stessa proporzione del Fondo sociale europeo?

**Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione**

(27 ottobre 1981)

1. La Commissione condivide la preoccupazione implicita nell'interrogazione secondo cui la situazione delle donne per quanto concerne i contributi del Fondo sociale dovrebbe essere controllata. È per questo motivo che gli stessi Stati membri sono invitati, nel quadro delle relazioni nazionali, a fornire le informazioni su cui si fondano le stime contenute nella pagina 34 della relazione annuale ed in base alle quali poco più del 30 % della totalità dei beneficiari del Fondo sociale è composto da donne. Le stime dettagliate pubblicate più di recente — che si riferiscono alla suddivisione per sesso nei singoli Stati membri e per settore d'intervento — riguardano il 1978 e sono contenute nel documento (COM(80)365, supplemento all'ottava relazione annuale).

Un allegato alla nona relazione annuale che fornisce informazioni analoghe per il 1979 sarà pubblicato non appena ricevute tutte le relazioni annuali (i dati statistici nelle relazioni annuali si riferiscono all'anno che precede la relazione della Commissione).

2. La Commissione, nell'incrementare la programmazione della gestione del Fondo sociale con l'ausilio di elaboratori, esaminerà le possibilità di fornire per il futuro informazioni più esatte ed aggiornate su questo punto.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 964/81

dell'on. Lady Elles

alla Commissione delle Comunità europee

(21 settembre 1981)

Oggetto: Procedura della politica di concorrenza

Dal 5 maggio 1981, data in cui il Parlamento europeo ha approvato la sua risoluzione sulla nona relazione in materia di politica della concorrenza, sono trascorsi ormai 4 mesi. Può pertanto la Commissione specificare

1. se la richiesta di cui al paragrafo 7, lettera a), è stata presa in considerazione negli incontri del comitato consultivo e, in caso contrario, entro quale data potrà essere soddisfatta;
2. quale calendario si propone di adottare per la consultazione del Parlamento come richiesto nel paragrafo 7, lettera c), prima dell'approvazione e della pubblicazione del regolamento in materia procedurale e, infine, se tale consultazione potrà essere portata a termine prima della pubblicazione dell'undicesima relazione?

**Risposta data dal Sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(27 ottobre 1981)

1. Come già precisato all'onorevole parlamentare in risposta alla sua interrogazione scritta n. 2003/80⁽¹⁾, la Commissione (come previsto dall'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento 17) suole trasmettere immediatamente alle autorità competenti degli Stati membri la risposta delle imprese agli addebiti formulati contro di esse nonché una copia del verbale dell'audizione. La Commissione è altresì tenuta, a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento 17, a trasmettere ai singoli membri del comitato consultivo, almeno 14 giorni prima della riunione del comitato stesso, un progetto di decisione per i singoli casi da esaminare.

2. La Commissione sta esaminando la possibilità di migliorare lo svolgimento della procedura di applicazione delle regole di concorrenza senza modificare i testi in vigore. Le misure concrete che essa prevede di adottare a questo scopo figureranno nella undicesima relazione sulla politica di concorrenza, per permettere al Parlamento di pronunciarsi in sede di discussione della relazione stessa.

⁽¹⁾ GU n. C 134 del 4. 6. 1981, pag. 14.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 980/81**dell'on. Janssen van Raay****alla Commissione delle Comunità europee***(21 settembre 1981)*

Oggetto: Articolo 45, paragrafo 3, lettera b) del codice belga delle imposte sul reddito

A norma dell'articolo 45, paragrafo 3, lettera b), del codice belga delle imposte sul reddito (come modificato dall'articolo 3 della legge per il rilancio economico del 10 febbraio 1981, concernente le disposizioni fiscali e finanziarie), i contributi a carico del datore di lavoro per l'assicurazione complementare vecchiaia e morte prematura sono detraibili dal reddito imponibile solo qualora detti contributi siano versati ad una società o a un ente di assicurazione o di previdenza sociale con sede in Belgio, mentre i contributi versati ad una società la cui sede centrale sia all'estero non sono più detraibili.

I contributi versati ad una società belga sono pertanto oggetto di un trattamento diverso (segnatamente più favorevole) di quelli versati a società aventi sede in altri Stati membri della CEE.

Tale disposizione non è pertanto da considerare incompatibile con il divieto di discriminazioni previsto dall'articolo 7 del trattato di Roma?

In caso affermativo, non ritiene la Commissione che si debbano invitare le istanze belghe competenti a modificare la disposizione di cui sopra?

**Risposta data dal sig. Tugendhat
in nome della Commissione**

(28 ottobre 1981)

La Commissione non ritiene che le disposizioni citate dall'onorevole parlamentare violino l'articolo 7 del trattato, poiché tali disposizioni (che, di fatto, non sono nuove) non fanno alcuna distinzione in base alla nazionalità, ma stabiliscono unicamente che il beneficiario dei pagamenti in questione deve risiedere nel paese.

Pur nondimeno, come è stato spiegato in occasione della risposta all'interrogazione scritta n. 1045/79 dell'on. Welsh⁽¹⁾, la Commissione ritiene che, in linea di principio, tutti gli Stati membri dovrebbero concedere gli stessi vantaggi fiscali rispetto a tali pagamenti, a prescindere dallo Stato membro di residenza del beneficiario.

⁽¹⁾ GU n. C 110 del 5. 5. 1980.

Di conseguenza, la Commissione ha inserito nella sua proposta di direttiva per l'armonizzazione delle disposizioni relative all'imposizione sui redditi in relazione alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità⁽²⁾, disposizioni che si applicano ai premi di assicurazione e a taluni altri pagamenti. Tali disposizioni vietano la disparità di trattamento basata unicamente sullo Stato di residenza del beneficiario.

⁽²⁾ GU n. C 21 del 26. 1. 1980.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 981/81**dell'on. Clinton****alla Commissione delle Comunità europee***(21 settembre 1981)*

Oggetto: Aiuti del FEOG, sezione orientamento, a favore di singoli progetti

Grazie al recente sviluppo di un mercato di bevande alcoliche a base di panna, i prodotti lattieri hanno trovato un altro sbocco. Ciò considerato, intende la Commissione accordare aiuti per investimenti in questo settore, ai sensi del regolamento (CEE) n. 355/77⁽¹⁾ o di qualsiasi altro provvedimento?

⁽¹⁾ GU n. L 51 del 23. 2. 1977 e GU n. L 53 del 25. 2. 1977 (rettifica).

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(28 ottobre 1981)

Il fondamento giuridico su cui poggia l'intervento del FEOG, sezione orientamento, a favore di singoli progetti di miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, è rappresentato dal regolamento (CEE) n. 355/77⁽¹⁾. L'articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento stabilisce che il contributo della Comunità è destinato a «progetti (che) concernono

⁽¹⁾ GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.

la commercializzazione dei prodotti compresi nell'allegato II del trattato o la produzione dei prodotti trasformati ivi riportati».

Poiché il prodotto cui si riferisce l'onorevole parlamentare non figura nel suddetto elenco, non si può prendere in considerazione l'intervento del FEOG, sezione orientamento, a favore di progetti concernenti tale settore.

Questi lavori, come la Commissione ha già avuto occasione di indicare in risposta alle altre interrogazioni scritte, riguardano i farmacisti, la formazione a tempo ridotto dei medici specialisti e la formazione dei medici generici.

La Commissione non ritiene pertanto indispensabile avviare studi approfonditi sulle condizioni di esercizio negli Stati membri delle varie professioni paramediche per le quali non sono state ancora adottate direttive o proposte di direttive.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1011/81

dell'on. Diligent

alla Commissione delle Comunità europee

(2 ottobre 1981)

Oggetto: Libero esercizio della professione di ortofonista nella Comunità

Ha cominciato la Commissione ad esaminare le condizioni che permetterebbero di esercitare liberamente la professione di ortofonista nella Comunità?

In particolare, intende essa presentare al Consiglio, ai sensi degli articoli 48, 49 e 59 del trattato CEE, un progetto di direttive concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi di ortofonista tra gli Stati membri della Comunità? Esistono altri presupposti alle condizioni d'esercizio di questa professione che debbano formare l'oggetto di un coordinamento a livello europeo?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(28 ottobre 1981)

La Commissione non ha incluso fra le sue priorità l'elaborazione di proposte di direttive relative al reciproco riconoscimento dei diplomi di ortofonista poiché, per quanto riguarda la libera circolazione delle professioni del settore sanitario, essa intende dar la precedenza ai lavori già in corso.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1051/81

dell'on. Pedini

alla Commissione delle Comunità europee

(2 ottobre 1981)

Oggetto: Grecia — Indicazioni turistiche

L'ingresso della Grecia nella Comunità economica europea avvicina maggiormente le correnti turistiche della Comunità al patrimonio culturale e paesaggistico di tale nazione.

Non ritiene la Commissione di raccomandare al governo greco che si curino nel territorio greco indicazioni e scritte oltre che in lingua ellenica anche in lingua francese o inglese cosicché la lettura delle stesse possa essere comprensibile a tutti i turisti di origine comunitaria?

**Risposta data dal sig. Contogeorgis
in nome della Commissione**

(28 ottobre 1981)

La Commissione non è competente per trattare il problema posto dall'onorevole parlamentare; esso è di competenza esclusiva delle autorità nazionali responsabili.

